

Capitolo 2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

2.1 I Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

I TEE, chiamati anche “certificati bianchi”, sono stati istituiti con il Decreto Ministeriale 20/07/2004, al quale sono state introdotte delle modifiche con il D.M. 21/12/2007. Per poter capire cosa sono i TEE occorre risalire a quanto previsto dai due D.M., che riguardano “l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia (elettrica), il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”. Il D.M. 20/07/2004 è in realtà diviso in due parti, in quanto dedicato sia all’uso dell’energia elettrica che a quello del gas: per entrambi i settori vengono stabiliti degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi, aggiornati successivamente (in rialzo) dal D.M. 21/12/2007, come riportato nella tabella 2.1. Come si può notare il risparmio energetico è espresso in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio²⁸. Questi obiettivi di risparmio energetico sono da conseguire da parte dei soggetti individuati come *obbligati* ad intraprendere iniziative tra quelle previste nell’allegato 1 del D.M. 20/07/2004: si tratta di tutti quei distributori, di energia elettrica o gas, che superano per numerosità una certa soglia di clienti finali (100.000 per il D.M. 20/07/04, poi ridotti a 50.000 con il D.M. 21/12/2007). Gli obiettivi nazionali vengono quindi ripartiti tra i diversi soggetti all’obbligo in relazione alla loro quota di mercato (in volume).

Tab. 2.1 – Obiettivi di risparmio energetico, aumento di efficienza energetica ed energia da FER in capo ai soggetti obbligati (dati in Mtep)


| | Energia Elettrica | | Gas | | Totale | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | D.M. 20/07/04 | D.M. 21/12/07 | D.M. 20/07/04 | D.M. 21/12/07 | D.M. 20/07/04 | D.M. 21/12/07 |
| 2005 | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | 0,0 |
| 2006 | 0,2 | | 0,2 | | 0,4 | 0,0 |
| 2007 | 0,4 | | 0,4 | | 0,8 | 0,0 |
| 2008 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| 2009 | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 3,2 |
| 2010 | | 2,4 | | 1,9 | 0,0 | 4,3 |
| 2011 | | 3,0 | | 2,2 | 0,0 | 5,2 |
| 2012 | | 3,5 | | 2,5 | 0,0 | 6,0 |

Fonte: GME

Nel 2007 i soggetti coinvolti in via obbligatoria nel meccanismo dei titoli di efficienza energetica sono stati 10 per quanto riguarda l’energia elettrica e 20 per il gas; con l’allargamento dei soggetti all’obbligo di risparmio energetico, le imprese coinvolte diventano 14 per il settore elettrico (di cui 11 con share inferiore al 2% ciascuno, fig. 2.1) e 61 per quello del gas (di cui 58 con share inferiore al 5% ciascuno, vedi fig. 2.2).


²⁸ TEP: ha un potere calorifico inferiore pari a 41,860 GJ, ovvero di 4545,45 kWh nel caso dell’energia elettrica. Quindi la riduzione dei consumi di energia primaria va rapportata tra il PCI del combustibile risparmiato e il valore energetico del TEP

Fig. 2.1 - Ripartizione 2008 dei TEE di tipo I in capo ai distributori del settore elettrico



Fonte: AEEG

Fig. 2.2 - Ripartizione 2008 dei TEE di tipo II in capo ai distributori del settore gas



Fonte: AEEG

Occorre considerare che gli obiettivi indicati in tabella 2.1 non sono stati mai raggiunti nella realtà, secondo quanto previsto dal D.M. 20/07/2004, in quanto l'obiettivo nazionale veniva ripartito senza considerare le quote di mercato dei soggetti non obbligati (cioè coloro al di sotto di 100.000 clienti finali); con il D.M. 21/12/2007 si è fatto coincidere il totale delle ripartizioni dei soggetti obbligati con l'obiettivo nazionale prefissato. I soggetti obbligati all'efficienza energetica possono conseguire l'obiettivo attribuitogli dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) entro il 31 gennaio di ogni anno sostenendo i costi per conseguire un effettivo risparmio energetico, per i quali vengono emessi titoli di efficienza energetica dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) oppure acquistando sul mercato i titoli di efficienza energetica prodotti su base volontaria da altri soggetti, quali aziende controllate dalle stesse aziende obbligate oppure le compagnie di servizi energetici (Energy Service Company, E.S.CO.). Quindi i soggetti obbligati all'efficienza energetica possono scegliere tra due alternative: realizzare in proprio gli interventi dedicati all'aumento di efficienza energetica, potendo ottenere un rimborso tramite le componenti "trasporto" e "distribuzione" nelle bollette agli utenti per i costi sostenuti e non altrimenti coperti, oppure acquistare i titoli di efficienza energetica disponibili da parte di chi può conseguire risparmi energetici a titolo volontario. Nel corso del 2007 si è verificato che i distributori soggetti all'obbligo percepivano di più dai rimborsi tariffari che dalla richiesta di assegnazione di titoli di efficienza energetica. Secondo alcune associazioni di categoria²⁹ questo fattore ha indotto i distributori obbligati a privilegiare, nel corso del 2007, sistemi diversi dai titoli di efficienza energetica³⁰. Qualora i soggetti all'obbligo di efficienza energetica non adempiano a quanto previsto per legge, essi verranno sanzionati e ripresi dalle autorità competenti. I progetti di efficienza energetica, in relazione al settore di appartenenza del distributore (elettrico o gas), sono elencati nell'allegato 1 del D.M. 20/07/04: per il settore elettrico sono previste 8 tipologie di intervento specifiche (più altre 5 di interventi vari), mentre per il settore del gas sono previste 4 tipologie di intervento specifico (più altre 11 di interventi vari). L'assegnazione dei TEE avviene da parte dell'AEEG a seguito della compilazione, da parte del proponente, di schede standard, oppure di un conteggio analitico o infine a consuntivo. Gli interventi di efficienza energetica autorizzati dall'AEEG per il 2008 sono riportati nella figura 2.3. Si nota come le principali azioni hanno riguardato, dalla data di introduzione dei meccanismi di efficienza energetica, il settore domestico (63%, es. illuminazione, sostituzione scaldacqua elettrici, fotovoltaico inferiore a 20 kW_p, ecc.) e quello sul riscaldamento dell'edilizia civile del terziario (21%, es. solare termico, isolamento termico degli edifici, caldaie e scaldacqua ad alta efficienza, ecc). Le bioenergie rientrano tra gli interventi utili al conseguimento dei titoli di efficienza energetica, sia per il settore elettrico (es. la sostituzione di scaldacqua elettrici) sia per il settore del gas (impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore). I risparmi energetici derivanti dalle bioenergie vengono riconosciuti dall'AEEG con l'emissione di TEE di tipo III (vedi più avanti la definizione). Nonostante questa possibilità prevista per legge, sul sito dell'AEEG non è ancora prevista la scheda standard³¹ che permette di quantificare il risparmio energetico derivante dall'impiego delle bioenergie: questo è sintomo di una probabile lacuna legislative e di potenzialità non sfruttate da parte del settore agro-forestale, come vedremo più avanti.


I TEE corrispondono quindi al valore di 1 TEP. Essi vengono assegnati dall'AEEG, su richiesta della parte interessata, in base dei risparmi di energia primaria calcolati tramite schede standard.

²⁹ FIPER: Federazione Italiana Produttori Energia da Fonti Rinnovabili

³⁰ http://www.fiper.it/htdocs/2007/CVeCB_Modifiche.pdf

³¹ <http://www.autorita.energia.it/ee/schede.htm>

Fig. 2.3 – Ripartizione dei risparmi di energia primaria e dei titoli di efficienza energetica di cui è stata autorizzata l’emissione a marzo 2008 (dati cumulativi dall’introduzione dei TEE)



Fonte: AEEG

I TEE vengono classificati in tre tipologie:

- a) TEE di tipo I: sono quelli relativi a riduzioni nel consumo di energia elettrica;
- b) TEE di tipo II: sono quelli relativi a riduzioni nel consumo di gas;
- c) TEE di tipo III: sono quelli relativi a riduzioni di consumo energetico diverse dall'elettricità e dal gas.

Una volta assegnati i TEE, essi possono essere commercializzati bilateralmente oppure tramite la piattaforma elettronica prevista dal GME. In totale nel corso del 2007 sono stati oggetto di transazione 486.311 TEE, dei quali il 46,5% è stato commercializzato attraverso il GME (fig. 2.4). Come si può vedere, la maggioranza dei TEE di tipo I viene commercializzata bilateralmente, mentre per quelli di tipo II vale l'opposto, con la maggior parte delle transazioni avvenute tramite il GME. Questo fenomeno è probabilmente dovuto alla maggior concentrazione dei soggetti all'obbligo nel mercato elettrico e alla maggior frammentazione di mercato dei soggetti all'obbligo nel settore del gas: lo strumento offerto dal GME è quindi un valido strumento per ridurre i costi di transazione in mercati a minor concentrazione.


I risultati dell'attività 2007 del GME nel campo dei TEE sono sintetizzati in tabella 2.2.

I TEE di tipo II commercializzati attraverso il GME sono stati valutati in misura maggiore di quelli di tipo I, mentre quelli di tipo III hanno un mercato sostanzialmente inesistente.

I TEE di tipo I offerti sul mercato nel corso del 2007 erano molti di più di quelli richiesti dai soggetti sottoposti all'obbligo, motivo per cui essi hanno mostrato quotazioni piuttosto contenute.

Infatti nel corso del 2007 l'offerta di TEE riconosciuti dall'AEEG è ammontata ad un volume totale di 702.626, ripartiti in 562.110 di tipo I, 120.665 di tipo II e 19.851 di tipo III.

Fig. 2.4 – TEE commercializzati sui due mercati (in numero)



Fonte: GME (2008)

Tab. 2.2 - I TEE scambiati nel corso del 2007 attraverso il GME

| | Tipo I | Tipo II | Tipo III |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Volume TEE scambiati (n.) | 167.502 | 59.439 | 10 |
| Controvalore (€) | 5.968.764 | 4.933.025 | 50 |
| Prezzo minimo (€/TEE) | 27 | 75 | 5 |
| Prezzo massimo (€/TEE) | 55 | 92 | 5 |
| Prezzo medio ponderato (€/TEE) | 35,63 | 84,41 | 5 |


Fonte: GME

Confrontando l'offerta di TEE con quelli commercializzati (fig. 2.5), si riscontra come l'offerta di TEE sia stata in generale superiore del 45% rispetto a quanto richiesto ai soggetti sottoposti all'obbligo e che tale eccesso si è verificato in misura maggiore per i TEE di tipo I (escludendo i TEE di tipo III), con un'offerta superiore del 30% rispetto a quanto effettivamente commercializzato. Questo è il motivo per cui i TEE di tipo I risultano avere prezzi inferiori rispetto quelli di tipo II.

I TEE di tipo III sono quelli assegnati dall'AEEG per interventi di risparmio energetico riconducibili alle bioenergie, come l'adozione di caldaie a biomasse. Uno dei motivi per cui essi non sono stati effettivamente commercializzati nel corso del 2007 risiede nella mancanza di rimborso tariffario da parte delle aziende distributrici obbligate, misura prevista invece per i TEE di tipo I e II; l'assenza della domanda ha quindi impedito lo scambio dei TEE di tipo III, nonostante esista una certa offerta disponibile. Con il D.Lgs 115 del 30 maggio 2008³² si è rimediato alla disparità di trattamento dei TEE di tipo III, equiparandoli a quelli di tipo II (risparmi di gas naturale). E' lecito quindi attendersi che in un prossimo futuro anche le iniziative legate alle bioenergie nell'efficienza energetica avranno un riconoscimento da parte del mercato dei TEE.

³² <http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08115dl.htm>

Fig. 2.5 – TEE offerti e commercializzati sul mercato (in numero)



Fonte: GME (2008)

La Direttiva 2006/32/CE, recepita con il D.Lgs 115/2008, ha stabilito per l'UE un obiettivo di un risparmio energetico pari al 9% dei consumi finali entro il 2016. Il documento "Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2007" presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea a luglio 2007, considerando un valore di riferimento medio dei consumi finali 2001-2005 di 113 Mtep, prevede di conseguire risparmi energetici pari a 3 Mtep entro il 2010 (pari al 2,6%, contro i 4,3 Mtep previsti in tabella 2.1) e 10,9 Mtep entro il 2016, pari al 9,6% dei consumi totali considerati.

2.2 Le Energy Service Company (E.S.CO.)

Un paragrafo sulle compagnie di servizi energetici è la logica prosecuzione del paragrafo dedicato ai titoli di efficienza energetica. Come riportato precedentemente, le E.S.CO., acronimo dell'inglese Energy Service Company, sono entità giuridiche che, su base volontaria, conseguono obiettivi di risparmio energetico, i quali vengono ufficializzati a seguito di progetti presentati e convalidati dall'AEEG e per i quali vengono emessi i TEE. Secondo il D.Lgs. 115/2008 le E.S.CO. sono una "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario". Dal punto di vista giuridico le E.S.CO. possono fornire sia energia elettrica che calore; per essere una E.S.CO. è sufficiente prevedere nell'oggetto sociale l'attività di fornitura di servizi energia, ma è necessario essere E.S.CO. per ottenere i certificati bianchi. Al contrario non è necessario essere una E.S.CO. per produrre energia elettrica, sia essa fonte fossile o fonte rinnovabile. Le E.S.CO. basano il proprio motivo di esistere in quanto propongono agli utenti (in ambienti civili o industriali) delle soluzioni energetiche economicamente vantaggiose per il cliente finale rispetto l'esistente e più efficienti dal punto di vista energetico. La logica di azione della E.S.CO. consiste nell'individuare situazioni di potenziale spreco energetico, proporre quindi delle

alternative a quanto esistente, assumendosi il rischio imprenditoriale derivante dalle soluzioni adottate e trattenendosi quindi parte del risparmio economico conseguito; il vantaggio per l'utente risiede nell'ottenere uno sconto rispetto la fornitura energetica già in essere senza alcun tipo di rischio, che rimane in capo alla E.S.CO. Ai sensi del D.Lgs 115/2008 *"il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti"*. La remunerazione delle E.S.CO., solitamente proporzionale ai risultati conseguiti, paga il servizio offerto per:

- a) fornitura integrata di beni e servizi (progettazione, autorizzazioni, impianti) e gestione di soluzioni energeticamente più efficienti e (es. unico fornitore di elettricità, gas e calore), regolate da contratti stipulati a priori;
- b) trovare un finanziatore esterno, al quale poter illustrare il proprio progetto e convincerlo circa la fondatezza dell'intervento: quindi l'investitore esterno condivide con l'utente finale il risparmio energetico sulla base delle garanzie prestazionali fornite dalla E.S.CO.

Al termine del contratto tra la E.S.CO. e l'utente, l'impianto può restare di proprietà dell'utente stesso; ma prima della scadenza del contratto tutto l'investimento è di proprietà esclusiva della E.S.CO.

Ad oggi le E.S.CO. hanno una collocazione ben precisa derivante dall'assetto legislativo dei titoli di efficienza energetica; per altre attività quali la produzione di energia elettrica rinnovabile o fossile, le competenze richieste non sono di esclusivo appannaggio delle E.S.CO. In alcuni casi l'attività delle E.S.CO. è addirittura ostacolabile, ai sensi di legge: è il caso delle forniture elettriche, dove l'unicità del punto di consegna (in vigore fino a poco tempo fa) imponeva che il produttore di energia elettrica fosse pure il titolare del punto di connessione alla rete. Nel caso di produzione elettrica da parte di una E.S.CO., questo significava dover lasciare la titolarità del punto di consegna all'utente presso il quale era prevista l'installazione (facendogli quindi accreditare i corrispettivi derivanti dalla produzione elettrica) oppure volturare il punto di connessione alla rete elettrica alla E.S.CO. (situazione di solito non gradita dall'utente). Con l'entrata in vigore del ritiro dedicato dell'energia elettrica, gli ostacoli all'attività delle E.S.CO. nel settore elettrico dovrebbero essere inferiori.

A settembre 2008 risultano attive in Italia 154 E.S.CO., di cui 12 localizzate nel Veneto; le provincie che presentano una maggior concentrazione di compagnie di servizi energetici sono Verona (4), Padova (3) e Vicenza (2); Belluno è l'unica provincia senza nemmeno una E.S.CO. attiva.

Dal punto di vista agro-forestale, potrebbe risultare un'opportunità interessante la realizzazione di E.S.CO. agricole che siano in grado di condurre gli impianti e fornire il combustibile necessario per il loro funzionamento. Queste attività risultano vantaggiose sia per l'opportunità derivante dall'assegnazione dei TEE sia per gli sgravi fiscali che agevolano l'installazione di caldaie a biomassa e quindi il consumo di prodotti della filiera legno-energia.

2.3 Il ritiro dedicato dell'energia elettrica

Il ritiro dedicato dell'energia elettrica è un sistema, istituito con delibere AEEG n. 280/07, che prevede che tutta l'energia elettrica prodotta da alcune tipologie di impianti (e non una quota parte) venga ceduta, su richiesta del produttore, a delle condizioni commerciali prestabilite con il Gestore dei Servizi Elettrici. Quindi in regime di ritiro dedicato il produttore di e.e. richiede la connessione al gestore di rete locale (es. Enel, A2A, ecc.), mentre l'acquirente effettivo dell'energia prodotta risulta essere il GSE. Gli impianti che possono accedere al ritiro dedicato sono sostanzialmente quelli da fonte rinnovabile (sino a 10 MVA di potenza

nominale apparente per le fonti rinnovabili programmabili e senza limiti per quelle non programmabili – eolico, solare, idrico, geotermico, moto ondoso) e da fonte fossile (sino a 10 MVA). Inoltre, i titolari di impianti inferiori ad 1 MW e alimentati da fonti rinnovabili che optano per il ritiro dedicato hanno diritto di accedere al sistema dei prezzi minimi garantiti³³. Il regime dei prezzi minimi garantiti, a causa dei recenti rialzi del costo del petrolio, può non risultare più conveniente per i produttori da fonte rinnovabile rispetto i prezzi di mercato dell'energia elettrica.

In sostanza il ritiro dedicato dell'energia elettrica è una tipologia contrattuale in cui si sceglie il GSE come cliente anziché altre figure come la Borsa Elettrica, il cliente finale idoneo o il cliente grossista. Precedentemente invece i rapporti commerciali erano gestiti dalla stessa entità che eseguiva la connessione alla rete elettrica, ovvero il gestore locale di rete.

Gli impianti alimentati a bioenergie potranno optare per il ritiro dedicato dell'energia elettrica nel caso in cui le condizioni commerciali previste da altre tipologie di clienti saranno meno vantaggiose di quelle previste dall'AEEG e implementate dal GSE, a patto che la produzione elettrica ottenuta venga ceduta in toto (ad eccezione degli impianti da fonte rinnovabile superiori a 10 MVA, i quali possono cedere al ritiro dedicato la propria produzione se in possesso della qualifica di autoproduttori – ovvero autoconsumano almeno il 70% della produzione elettrica realizzata).

E' da ricordare che il ritiro dedicato è specifico alle condizioni commerciali relative all'energia elettrica e resta svincolato dall'eventuale regime dei certificati verdi, che seguono un altro iter legislativo. Molto probabilmente, quando i decreti attuativi della Finanziaria 2008 introdurranno la tariffa unica incentivante per le fonti rinnovabili in alternativa alla remunerazione basata su energia elettrica + Certificati Verdi, allora il ritiro dedicato per le fonti rinnovabili coprirà sia il pagamento dell'energia elettrica che l'incentivo per le rinnovabili.

2.4 Le azioni del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto

I primi bandi del PSR della Regione Veneto per la programmazione 2007-2013 sono stati resi operativi a partire da febbraio 2008 con termine al 14 luglio 2008. Ci si trova attualmente nella fase di valutazione delle domande ed è troppo presto per un'analisi congiunturale.

Nel settore delle bioenergie si può però delineare quali sono le misure di interesse che saranno oggetto di futura analisi. Si tratta essenzialmente di 2 misure attivate finora:

a) Misura 121: per quanto riguarda il settore delle bioenergie, le condizioni generali che permettono di accedere a tale misura consistono in due principi base:

- la connessione con l'attività agricola come previsto dall'art. 2135 del codice civile; questa clausola implica, in un certo modo, che oltre la metà della biomassa destinata alla produzione di bioenergie deve aver origine dalla superficie di riferimento aziendale o di filiera
- l'autoconsumo elettrico e/o termico per almeno il 50% della produzione energetica dell'impianto, certificata da un contatore elettrico o un tecnico abilitato nel caso del calore. Questo significa che impianti sproporzionati rispetto al profilo energetico esistente per l'azienda agricola (es. 1 MW elettrico installato a biogas quando l'azienda agricola consuma 0,05 MW) non ricadranno nell'ambito di applicazione della misura 121.

³³ consultabili al sito <http://www.gsel.it/ita/Ritirodedicato/Prezzi.asp>

Per tale misura la maggior parte dei finanziamenti previsti (40%) è destinato all'“adeguamento norme”(Direttiva Nitrati, sottomisura 121A), mentre per il settore delle bioenergie è possibile accedere ai finanziamenti attraverso le rimanenti sottomisure (121M, 121E, 121F, 121PIF, 121PGB);

b) Misura 311 azione 3: le attività previste da tale misura riguardano le attività svolte nel campo delle bioenergie da parte di imprenditori agricoli con criteri di connessione all'attività agricola come previsto dall'art. 2135 c.c. (come la misura 121), ma cambia il vincolo dimensionale dell'impianto destinato alla produzione energetica: per la misura 311 si possono installare impianti di potenza “utile” pari a massimo 1 Mw (elettrica nel caso di un cogeneratore, termica nel caso di una caldaia, di picco nel caso di un impianto fotovoltaico).

Per l'azione 3 sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro, pari ad oltre il 28% dei fondi previsti per la presente misura

Per concludere si richiama l'attenzione ad una questione importante di raccordo tra le misure del PSR e i limiti dell'impianto di produzione elettrica oggetto di incentivazione per le fonti rinnovabile (Certificati Verdi o Tariffa Unica incentivante.). La legge 222/2007 prevede la possibilità di cumulare gli incentivi PSR con gli incentivi previsti per le fonti rinnovabili qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni:

1) biomassa e biogas derivano da prodotti agricoli, forestali o di allevamento o loro sottoprodotti

2) la produzione rispetti un vincolo contrattuale (contratti quadro, intese di filiera) o geografico (biomassa originata entro i 70 km di distanza dall'impianto)

In presenza dei requisiti previsti dalla legge 222/2007, è possibile accedere ad un contributo in c/capitale e in c/interessi non eccedente il 40% del costo dell'investimento. E' ovvio che le misure previste per il PSR possono coprire investimenti non relativi alla mera produzione elettrica, mentre le tariffe incentivanti/Certificati Verdi si ottengono a seguito della produzione di elettricità. La questione da chiarire è quindi definire limite dell'impianto di produzione elettrica (soggetto al limite di cumulabilità del 40%) e quanto invece non ricompreso in esso (e quindi senza limite di cumulabilità). La questione si pone in particolar modo per gli impianti di gassificazione o biogas, in cui buona parte degli investimenti serve per trasformare la biomassa grezza in biocombustibile gassoso e non per produrre energia elettrica.

2.5 I contributi europei per le colture energetiche

Nel 2004 l'UE ha introdotto un incentivo per le colture energetiche di 45 euro/ha su una superficie massima ammissibile di 2 milioni di ettari; automaticamente il tetto di spesa destinato alle colture energetiche ammonta a 90 milioni di euro/anno (tab. 2.3). Nel 2007 si è verificato per la prima volta lo sfioramento della superficie di riferimento, per cause diverse (es. aumento dei prezzi mondiali degli oli vegetali, annessione nuovi stati membri), motivo per il quale si è assistito ad una riduzione proporzionale dell'incentivo per le colture energetiche per rispettare il tetto di spesa previsto. In conseguenza di ciò il contributo relativo all'anno 2007 si è ridotto a poco più di 32 euro/ha, con una riduzione di oltre il 28% di quanto previsto. Nella comunicazione della Commissione Europea COM(2008) 306 è stato proposto di abolire l'aiuto alle colture energetiche insieme al set-aside obbligatorio, escludendo quindi le colture energetiche dalla Politica Agricola Comune in quanto oggetto di attenzione da parte di altre politiche comunitarie, che vanno oltre il singolo settore primario. Nel corso del Consiglio dei ministri agricoli del 20 novembre 2008 è stato raggiunto l'accordo in tale senso, che dovrà ora essere tradotto e formalizzato negli opportuni testi giuridici.

Tab. 2.3 - Superficie arabile destinata a colture energetiche nell'Unione Europea (dati in milioni di ha)

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale area set aside con impieghi no food | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 |
| Totale area con incentivo per colture energetiche | | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,8 |
| Area senza supporto | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 0,2 |
| Totale area destinata a colture energetiche | 1,2 | 1,6 | 3,1 | 3,7 | 4 |

Fonte: Unione Europea